

ACCORDO QUADRO TRA SOCIETÀ E PERITO

il giorno 01 del mese di dicembre dell'anno 2020,

TRA

La Erasmus S.r.l. (P. IVA 10241261006), con sede in Roma alla Via Vigne di San Matteo n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore Matteo Mauri (di seguito denominata la Società);

E

Il Perito Alessandro Alebardi nato a Roma il 02/06/1962, residente in Roma Via Francesco Azzurri, 16, C.F. LBRLSN62H02H501E/ P.I.04854041003 (di seguito denominato il Perito);

(la Società e il Perito saranno qui di seguito anche definiti, congiuntamente, come le "Parti" e, individualmente, ciascuno di essi come una "Parte".)

Premesso che:

- La Società vanta esperienza pluriennale nella gestione dei servizi alle PPAA;
- il Perito vanta anch'esso esperienza pluriennale nella gestione dei patrimoni delle PPAA, nella valutazione dei complessi immobiliari pubblici e privati, nelle ricerche d'archivio inerenti il patrimonio delle PPAA, nelle ispezioni delle banche dati immobiliari e nelle operazioni catastali;
- le parti come sopra costituite intendono collaborare e a tal fine stipulano il presente accordo quadro utile a definire le caratteristiche del servizio;
- Le Parti espressamente convengono che il presente accordo non darà luogo alla formazione di società, associazione di imprese, associazione in partecipazione ovvero ad altra figura contrattuale associativa tra le Parti e neanche assumerà alcuna altra natura di rapporto e che, quindi, continueranno a rimanere soggetti indipendenti;

Tutto quanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Società intende affidare al Perito, che accetta e si impegna ad eseguire nei confronti della Società, il Servizio di cui alle clausole seguenti, con le precisazioni di cui all'art. 2 che segue, impegnandosi ad organizzare, eseguire e curare la prestazione del Servizio in totale autonomia e con organizzazione e mezzi propri, nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi nel rispetto delle modalità di esecuzione e coordinamento concordate tra le Parti in conformità ai contenuti del presente atto.
3. Le Parti convengono che il Perito dovrà svolgere a favore della Società tutte le attività, servizi e prestazioni strettamente necessarie e strumentali ai fini della corretta prestazione del Servizio, anche ove qui non espressamente menzionati.

Art. 2. Descrizione del Servizio

1. Il Servizio dovrà consistere:

- a) ispezioni telematiche presso il Catasto e la Conservatoria telematica (piattaforma SISTER) utili alla ricostruzione del complesso di beni immobiliari di proprietà degli Enti che verranno di volta in volta specificati dalla Società al Perito;
- b) ricerche presso archivi pubblici e privati di atti e documenti afferenti ai patrimoni immobiliari e ricerche documentali presso banche dati telematiche con accesso pubblico;

- c) esecuzione di sopralluoghi per verifiche tecniche sugli immobili da valutare;
- d) valutazione dei beni immobiliari;
- e) aggiornamenti/sistemazioni catastali;
- f) mappature su cartografie dei beni immobili individuati;
- g) formazione banche dati inventario/censimento immobili anche su file Excel;
- h) relazioni tecniche di verifica del patrimonio.

2. L'accordo quadro in oggetto disciplina le prestazioni reciproche, diviene efficace ed impegna le parti a rispettarlo per ogni singola puntuale collaborazione che verrà richiesta al Perito dalla Società, in virtù del presente accordo, con separato atto anche sotto forma di scambio di corrispondenza.

3. Le parti riconoscono che il presente accordo costituisce una "disciplina quadro" dei successivi affidamenti. Concordano pertanto che in assenza di affidamenti dalla Società al Perito, per l'intera durata del presente accordo, nulla è dovuto e le parti non potranno pretendere alcuna prestazione e/o controprestazione tra di loro.

Art. 3. Modalità di svolgimento del Servizio

1. Nella prestazione del Servizio di cui al presente accordo, il Perito, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento applicabili, svolgerà le attività con le modalità e le risorse che riterrà opportune. Il Perito è adeguatamente dotato di tutti gli strumenti e i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività in piena conformità ai termini e alle condizioni del presente accordo. Eventuali ulteriori dotazioni ad esso necessarie potranno essere richieste alla Società;
2. Il Perito si impegna a compiere il Servizio con organizzazione a proprio carico dei mezzi materiali e strumentali necessari e con gestione a proprio rischio, determinandone i tempi e i luoghi di svolgimento e prestando altresì nei confronti della Società garanzia di continuità dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo.
3. Fermo quanto sopra, il Perito potrà eseguire il Servizio anche all'interno dei locali o in altro luogo di cui la Società abbia la proprietà o il possesso, coordinandosi, ove necessario, con la struttura organizzativa di quest'ultima. Resta inteso che i tempi e modi dello svolgimento del Servizio presso i locali della Società saranno concordati di volta in volta di comune accordo tra le Parti, ferma restando la piena autonomia del Perito.
4. Il Perito utilizza, ai fini della prestazione del Servizio, attrezzature, materiali, programmi, software o prodotti in generale di cui egli è proprietario o di cui abbia la legittima disponibilità. La Società ove necessario potrà fornire programmi e credenziali per l'accesso alle banche dati necessarie all'esecuzione del servizio;
5. Il perito consegnerà alla Società gli elaborati e quanto prodotto in esecuzione della collaborazione via via richiesta dalla Società, secondo specifiche all'uopo concordate dalle parti;

Art. 4. Durata e recesso

1. Il presente accordo quadro avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dal 01/12/2020; entrambe le parti avranno facoltà di recedere, per iscritto, con un preavviso di 30 giorni. Resta inteso che il Perito dovrà portare a compimento le attività in corso prima di cessare il rapporto contrattuale dietro corrispondente corrispettivo stabilito di comune accordo tra le Parti.

Art. 5 Variazioni all'accordo

1. Le parti non possono apportare variazioni ai contenuti del presente accordo. Ogni eventuale modifica al presente accordo deve essere preventivamente concordata dalle Parti e dovrà avvenire in forma scritta.

Art. 6. Corrispettivo, rimborso spese e termini di pagamento

1. A titolo di compenso per la prestazione del Servizio ai sensi del presente Accordo, le parti concorderanno di volta in volta per il singolo Ente oggetto di lavoro l'importo da corrispondere tramite bonifico bancario:

DATI BANCARI IBAN: IT2500200805275000101410245

2. I compensi che verranno pattuiti di volta in volta devono intendersi come onnicomprensivi ed includono, tra gli altri, i seguenti elementi, che resteranno ad esclusivo carico del Perito: i costi relativi alla realizzazione anche tecnologica necessaria all'esecuzione del servizio; i costi relativi ai materiali; contributi previdenziali che comunque saranno indicati in fattura; i costi assicurativi; imposte e tasse, presenti o future, di qualsiasi natura, inerenti all'Accordo; qualsiasi ulteriore costo e/o spesa relativo alla realizzazione del Servizio.

Il pagamento del corrispettivo sarà concordato tra le parti nei singoli affidamenti di cui all'art. 2 comma 2.

3. Spese documentate. Le spese di acquisto di alcuni materiali, stampe, viaggio vitto e alloggio, diritti e spese per acquisizione di documenti presso archivi pubblici e privati, per attività catastali o tecniche, sostenute dal Perito e necessarie per le attività che di volta in volta verranno richieste dalla Società, saranno rimborsate al Perito dietro presentazione del documento attestante la spesa sostenuta.

Art. 7. Altre disposizioni

1. Obblighi di confidenzialità. Fatta esclusiva eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalle disposizioni di legge applicabili ovvero da provvedimenti di autorità competenti, il Perito si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, qualsiasi dato o informazione di cui sia stato messo a conoscenza o semplicemente sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del servizio in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione della sottoscrizione e/o esecuzione del presente Accordo.

2. Protezione dei dati personali. Nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, il Perito potrà avere accesso a (e, per l'effetto, effettuare attività di trattamento di) dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal "Regolamento UE 2016/679". I dati personali forniti al Perito verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente accordo e dalla legge. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nella normativa innanzi citata.

3. Cessione dell'Accordo. Le parti non possono cedere, né in tutto né in parte, il presente Accordo.

Art. 8. Clausola risolutiva espressa

1. Le Parti concordano ed espressamente pattuiscono che - fatte salve comunque le ipotesi di giusta causa di risoluzione e di forza maggiore- avranno la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1456 c.c., attraverso l'invio di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o

raccomandata a/r con la quale dichiarino di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nell'ipotesi di violazione di anche uno soltanto degli obblighi di cui agli artt.3-4-5-7 che precedono.

Art. 8. Comunicazioni tra le parti

1. Le parti convengono che le comunicazioni formali potranno avvenire a mezzo raccomandata AR e/o mediante consegna a mano e/o mediante PEC ai seguenti indirizzi:


- Per la Società: posta@pec.erasmus.it
- Per il Perito: a.alebardi@pec.peritiagrariroma.it

Altre comunicazioni ordinarie relative alla programmazione e gestione delle attività, di trasmissione documenti per lo svolgimento delle attività, potranno avvenire sulle email aziendali della Società e sulla email del Perito i cui indirizzi potranno essere successivamente comunicati tra le parti.


Art. 9. Foro esclusivo

1. Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Accordo, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente. Letto, Confermato e sottoscritto.

Eramus S.r.l.
L'Amministratore Unico



Il Perito Alessandro Alebardi




Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., delle clausole:
art. 3. Modalità di svolgimento del Servizio; art.4. Durata e recesso; art.5 Variazioni; art.7. Altre disposizioni; art.8. Clausola risolutiva espressa; art.9. Foro esclusivo.

Eramus S.r.l.
L'Amministratore Unico



Il Perito Alessandro Alebardi



Al Perito
Alessandro Alebardi
Consegna a mano

Roma, 31/12/2020

Oggetto: APPENDICE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IL 1/12/2020- richiesta collaborazione per inventario Comune di Viterbo

In conformità all'art. 2 comma 2 dell'accordo quadro sottoscritto il 01/12/2020, la Società scrivente chiede al Perito la collaborazione per le attività da svolgere in materia di formazione banca dati inventario/censimento, sopralluoghi tecnici e valutazione economica del patrimonio immobiliare pubblico del Comune di Viterbo. Si allega al riguardo il progetto offerta, accettato dal Comune in parola, al fine collaborare con il personale della Società scrivente per l'esecuzione delle attività previste dal progetto in argomento e dall'accordo quadro in oggetto.

Per le attività in parola viene pattuito un corrispettivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e cassa di previdenza che verrà fatturato sulla base dello stato avanzamento delle attività. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Per quanto qui non menzionato si rinvia ai contenuti dell'accordo quadro del 01/12/2020 e ai contenuti del progetto allegato.

Ogni documento/strumento/autorizzazione necessario al Perito per lo svolgimento delle attività in oggetto potrà essere richiesto allo scrivente.

Eventuali criticità che verranno rilevate dal Perito durante lo svolgimento delle proprie attività potranno essere segnalate alla Erasmus al fine di differire i termini di consegna dei documenti al Comune, con la precisazione che, attesa l'avvenuta accettazione dell'offerta da parte dell'Ente solo alla fine di dicembre 2020, la prima scadenza prevista dal progetto viene differita.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti

Erasmus srl
L'Amministratore Unico

Per accettazione

Il Perito Alessandro Alebardi

